

Art. 14.

I presidenti e i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigne.

Le loro funzioni, nonché quelle dei delegati straordinari nel caso previsto dall'articolo 11, sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Le denunce, tutti i verbali, atti e documenti relativi a operazioni considerate dalla presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

(È approvato).

Art. 15.

I locali e l'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa in proporzione della estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

(È approvato).

Art. 16.

Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti dai Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal Regio Commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

A questo articolo l'onorevole Morpurgo presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere in modo che il legno da fornirsi gratuitamente per l'impianto di vivai di viti, sia sicuramente sperimentato per provenienza o per lunga resistenza in terreni fillosserati ».

L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare.

Morpurgo. Il mio ordine del giorno è stato già accettato dal Governo e dalla Commissione; e poi è così chiaramente espresso che posso dispensarmi dal farne lo svolgimento.

La ragione del mio ordine del giorno sta in ciò. Anche oggi il Governo provvede il legno per i vivai di viti, ma il valore di questo legno è molto discutibile.

Ora, dal momento che si stabilisce nella legge l'obbligo nel Governo di fornire il legno ai vivai, è naturale che si deliberi che sia provato in modo assoluto e indiscutibile.

Quindi, dal momento che non si può nella legge dire che esso debba essere provato in terreni fillosserati per un lungo periodo, perchè bisognerebbe mettere non meno di venti o venticinque anni, mi accontenterò che si accetti il mio ordine del giorno nel quale è detto che il legno debba provenire da terreni provati da lungo tempo, o che sia di provenienza estera.

Presidente. L'onorevole ministro, accetta questo ordine del giorno?

Niccolini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Niccolini, relatore. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole Morpurgo che il suo ordine del giorno porrebbe quei Comuni i quali vogliono ricorrere ai vivai consorziali in una condizione abbastanza disgraziata, perchè non è detto che tutti i terreni di un Comune o di una Provincia debbano essere completamente fillosserati.

Quindi, se dal Governo si dovesse distribuire il legname ricavato da vivai costituiti con materia proveniente da località infette, come parrebbe voler dire l'ordine del giorno proposto, non si può avere sicura certezza che codesto legname possa essere immune dalla fillossera.

Ora, se coloro, che non hanno fillossera nei propri terreni e che vogliono preventivamente costituirsi vigneti resistenti, invocando l'aiuto dei vivai consorziali, si vedono, per i loro terreni non fillosserati, consegnare legname proveniente da terreni fillosserati, sarà quanto dire che noi avremo accelerata la infezione fillosserica anche nelle località nelle quali non esiste. Per queste ragioni, io pregherei caldamente l'onorevole Morpurgo di non insistere nel suo ordine del giorno. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. Mi pare che la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno dell'onorevole Morpurgo si limiti a questo: a esprimere il desiderio che l'Amministrazione faccia, dirò così, nient'altro che il suo dovere, e cioè ponga tutta la cura per fornire legno di buona qualità ai vivai.

Interpretato in questo senso, l'ordine del giorno, o la raccomandazione, parmi si possa accettare, e credo che in questo sarà d'ac-